

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO DEL GHIACCIO

ART. 1 Destinazione

Lo Stadio del Ghiaccio è destinato primariamente all'esercizio degli sport del ghiaccio e di quelli compatibili durante le stagioni a secco, nonché a manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

ART. 2 Gestione

La gestione dello Stadio può essere condotta in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica.

ART. 3 Orari

Gli impianti dello Stadio del Ghiaccio saranno tenuti aperti al pubblico secondo le modalità e gli orari fissati dalla Giunta Comunale.

ART. 4 Tariffe

Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, sulla base della disciplina generale deliberata dal Consiglio Comunale. Le tariffe saranno esposte al pubblico.

Eventuali entrate gratuite o a prezzo agevolato, per particolari circostanze, saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 5 Bar

L'Amministrazione Comunale potrà assegnare direttamente la gestione del bar secondo le regole vigenti, ovvero, in regime di concessione a terzi della gestione, consentire anche la sub concessione. E' vietato l'uso di juke-box. Altre apparecchiature e giochi dovranno essere autorizzati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

ART 6 Pubblicità

Potranno essere installati mezzi pubblicitari nelle zone consentite dall'Amministrazione nel rispetto delle leggi.

ART. 7 Regolamento interno dell'impianto

Le norme riguardanti il funzionamento interno delle strutture sportive e l'uso delle attrezzature, sono approvate dal Sindaco mediante ordinanza. La mancata osservanza delle norme può comportare l'espulsione senza rimborso dell'ingresso.

ART. 8 Accesso

L'accesso allo Stadio del Ghiaccio dovrà essere consentito a chiunque senza distinzione e discriminazione alcuna, purchè in regola con le disposizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 9 Vigilanza sanitaria

Fatte salve le competenze attribuite in base alle leggi in vigore, la vigilanza sanitaria è demandata all'apposita Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria Provinciale e alla Polizia Municipale.

ART. 10 Sanzioni

Le contravvenzioni al presente Regolamento e alle ordinanze emanate in applicazione dello stesso sono soggette alle sanzioni previste dal Testo Unico Legge Comunale e Provinciale.

ART. 11 Prescrizioni e modalità di utilizzo degli impianti

Nell'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei servizi debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
- pulizia e riordino dopo l'utilizzo;

- segnalazione immediata all'Amministrazione Comunale di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;
- stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;
- divieto assoluto di fumare, oltrechè nei luoghi previsti dalla legge, sull'anello di pattinaggio e sulla pista 30X60;
- divieto di introdurre o somministrare alimenti o bevande ad esclusione di bevande contenute in contenitori di plastica;
- rispetto assoluto degli orari fissati;
- sollecito versamento delle tariffe previste;
- comunicazione tempestiva per iscritto all'Amministrazione Comunale di ogni eventuale necessità di riduzione dell'orario autorizzato;
- comunicazione immediata per iscritto all'Amministrazione Comunale del mancato utilizzo dell'impianto. Qualora detta comunicazione non pervenga 48 ore prima del previsto utilizzo, l'utente dovrà comunque pagare il corrispettivo stabilito;

ART. 12 Uso delle attrezzature

E' fatto divieto di introdurre ed usare attrezzi estranei alla destinazione dell'impianto come pure eseguire attività sportiva, incompatibili con le destinazioni d'uso dell'impianto e che possono causare danni alle sue infrastrutture.

ART. 13 Contegno scorretto

L'Amministrazione si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine ed il funzionamento degli impianti stessi.

Approvato con la consiliare nr. 63 dd. 30.10.1996.